

Se viceversa i coniugi non sono d'accordo anche solo su alcune delle condizioni, dovranno richiedere la separazione giudizialmente.

E' opportuno chiarire che in entrambi i casi è necessario l'intervento del giudice. Tuttavia nel primo caso questi si limiterà ad omologare con un decreto gli accordi raggiunti tra i coniugi rendendoli esecutivi, mentre nel secondo dovrà emettere una sentenza decidendo sulle domande delle parti.

E' evidente quindi che in caso di separazione consensuale il procedimento è molto più snello, esaurendosi con un'unica udienza nella quale i coniugi devono comparire innanzi al Presidente del Tribunale. Il Presidente in quell'occasione esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, relaziona in camera di consiglio al Tribunale, che, dopo aver verificato che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori, provvede all'omologa.

In caso di separazione giudiziale invece, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale emette i provvedimenti urgenti e provvisori concernenti l'autorizzazione a vivere separati, l'affidamento dei figli e la fissazione dell'assegno di mantenimento. Tali provvedimenti, esecutivi a tutti gli effetti, sono destinati a rimanere in vigore fino a quando non siano modificati con altra ordinanza o sostituiti dalla sentenza che sarà emessa a seguito dell'assunzione delle prove da parte del giudice istruttore innanzi al quale il presidente, esaurita la prima fase, rimette la causa.

> INTOLLERABILITA' DELLA CONVIVENZA ED ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Fino al 1975, anno in cui è entrata in vigore la legge che ha riformato il diritto di famiglia, in mancanza di accordo ci si poteva separare solo se si riusciva a dimostrare la colpa dell'altro coniuge cosicché, se questi era ligio alle regole, poteva tenere l'altro legato a sé per sempre. Adesso invece il concetto di colpa è stato sostituito da quello di intollerabilità della convivenza, che tiene conto anche della situazione soggettiva delle parti. Pertanto, sebbene la separazione non possa dirsi automaticamente conseguente alla volontà di uno dei due coniugi, presupponendo sempre in caso di disaccordo la valutazione del giudice, di fatto per addvenire alla separazione è sufficiente che uno dei due coniugi percepisca soggettivamente come intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza che sia necessaria una responsabilità in capo all'altro.

Qualora l'intollerabilità della convivenza sia causata da uno dei due coniugi il giudice, ove ne sia richiesto e ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, tenuto conto dei suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal



matrimonio. Questa pronuncia produce effetti limitando i diritti del coniuge cui sia stata addebitata la separazione sia per quanto concerne l'assegno di mantenimento che in sede successoria. Costituiscono fatti addebitabili i maltrattamenti, l'omessa assistenza morale o materiale, la continua denigrazione anche pubblica (la recente giurisprudenza ha elaborato il concetto di mobbing domestico come causa di addebito) e anche l'infedeltà, ma solo ove comporti un discredito sociale e un'offesa alla dignità o al decoro del coniuge tradito, avuto riguardo alle modalità concrete, ai tempi e ai luoghi con cui questa si è verificata. E' superfluo sottolineare che la giurisprudenza in materia è molto oscillante, rispecchiando le varie convinzioni sociali anche in relazione alla distribuzione territoriale. A meno che la dichiarazione di addebito non trovi fondamento in cause che riguardano i rapporti con i figli, questa non produce alcun effetto in ordine al loro affidamento, essendo ben possibile essere nel contempo ottimi genitori e pessimi coniugi.

> AFFIDAMENTO DEI FIGLI (SCELTA DEL CONIUGE, MANTENIMENTO, DIRITTO DI VISITA) ED ASSEGNAZIONE DELLA "CASA FAMILIARE"

Il giudice, nel pronunciare la separazione, deve altresì dichiarare a quale coniuge sono affidati i figli e adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole avendo riguardo esclusivamente all'interesse morale e materiale di essa. Se il giudice non dispone diversamente il coniuge affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale, mentre le decisioni di maggior interesse devono essere prese da entrambi i coniugi.

